



**Consulta dell'Ispettorato nazionale per
la sicurezza nucleare e la
radioprotezione**

Delibera n. 3 del 09/04/2024

Approvazione Piano Ispezioni 2024, Regolamento incarichi extra-istituzionali, Circolare divieto pantouflage, Istituzione nuova Sezione per la gestione e la manutenzione delle stazioni automatiche di monitoraggio

La Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*, e in particolare l'articolo 6 che, tra l'altro, individua l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, e attribuisce al medesimo *“piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione”*;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante *“Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”*, che ha modificato e integrato il D.lgs. n. 45 del 2014;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni all'ISIN, come modificato dalla delibera del Direttore dell'ISIN n. 5 del 22.2.2021 e dalla delibera del Direttore n. 15 del 03.11.2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 lett. b) del *“Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN”* il direttore sottopone al parere della Consulta le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell'ISIN;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 lett. c) del *“Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN”* il direttore sottopone al parere della Consulta per l'approvazione definitiva ed emana il Piano della Performance, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, le priorità, i piani ed i programmi da attuare, emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del *“Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN”*, la Consulta esprime parere obbligatorio su piani di attività, atti programmatici, obiettivi operativi, tariffe da applicare agli operatori, procedure operative e sui regolamenti interni dell' ISIN, proposte di guide tecniche proposte dall' ISIN, atti e pareri che chiedo siano sottoposti al proprio parere o sui quali il direttore chieda di acquisire il parere della Consulta;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del *"Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN"* la Consulta in funzione di indirizzo e verifica dell'attività dell'ISIN si esprime su indirizzo dell'attività amministrativa, obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica dei risultati dell'attività amministrativa e la gestione agli indirizzi, approvazione del bilancio di previsione rendiconto consuntivo;

VISTA la delibera del Direttore n. 20 del 22 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'ISIN per l'anno 2024;

VISTA la nota n. 2076 del 20.03.2024 con la quale è stata convocata la riunione della Consulta dell'ISIN con all'ordine del giorno, tra l'altro:

1. Programma Ispezioni 2024
2. Regolamento incarichi extraistituzionali
3. Circolare divieto pantouflage
4. Istituzione nuova sezione per la gestione e la manutenzione delle stazioni automatiche di monitoraggio;

VISTO il verbale n. 3 della riunione del 28 marzo 2024, prot. 2468 dell'08.04.2024, con il quale la Consulta dell'ISIN ha deliberato parere favorevole all'approvazione del Programma delle Ispezioni 2024, del Regolamento incarichi extraistituzionali, della Circolare di divieto pantouflage, della proposta di istituzione nuova sezione per la gestione e la manutenzione delle stazioni automatiche di monitoraggio, allegati a detto verbale.

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'approvazione di quanto segue:

1. Programma delle ispezioni 2024, allegato sotto la lettera "A" della presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Regolamento incarichi extraistituzionali, allegato sotto la lettera "B" della presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Circolare divieto pantouflage, allegato sotto la lettera "C" della presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. Proposta di istituzione nuova sezione per la gestione e la manutenzione delle stazioni automatiche di monitoraggio.

Il Coordinatore della Consulta
Prefetto Stefano Laporta

Allegato B



Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA' E DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, definisce i presupposti e la procedura per il rilascio al personale dipendente ISIN dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali.
2. Per incarichi extraistituzionali si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, conferiti da soggetti pubblici o privati al personale dipendente (livelli I-III, IV-VIII e dirigenziale), che sia titolare di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%.
3. Per tutto quanto non disciplinato dai seguenti articoli, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 3, 4 e 5, gli incarichi extraistituzionali devono essere compatibili con il rapporto di lavoro e non rientrare nei compiti e doveri d'ufficio.
2. L'esercizio delle suddette prestazioni deve avvenire al di fuori del normale orario di lavoro e non deve arrecare pregiudizio alle esigenze lavorative, di buon andamento dell'amministrazione anche in relazione all'attività programmata e al rendimento del dipendente.
3. E' fatta salva la specifica disciplina degli incarichi per il personale con part-time inferiore al 50%.

Articolo 3

Attività e incarichi incompatibili

1. In coerenza con la disciplina sulle incompatibilità espressamente sancite agli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i., è fatto divieto ai dipendenti dell'ISIN di:
 - a) assumere altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con soggetti pubblici e privati;
 - b) esercitare attività artigianali, commerciali, industriali e agricole;
 - c) esercitare attività libero professionali e di lavoro autonomo in regime di partita IVA; sono considerate attività libero professionali, inoltre, le attività per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione ad albi ed ordini professionali;
 - d) assumere cariche amministrative e gestionali (amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato, presidente e ogni altro incarico avente natura gestionale) in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, sia pubbliche che private;

- e) essere membro di organi di amministrazione o di controllo di società aventi scopo di lucro; è ammessa l'assunzione, previa autorizzazione, della carica di membro di CdA e ogni altro incarico istituzionale all'interno di Enti pubblici, società a prevalente partecipazione pubblica nonché società private, senza scopo lucro, purché le medesime siano svolte in assenza di compiti operativi e/o deleghe gestionali;
- f) esercitare attività che determinano le situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, come specificato nell'articolo 4, o di concorrenza o che possono creare nocimento all'immagine dell'ISIN;
- g) assumere gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.

2. Le incompatibilità di cui al comma 1 persistono anche in caso di collocamento del personale in aspettativa o congedo per motivi personali, fatte salve le esposte deroghe previste da legge.

Articolo 4

Attività in conflitto di interessi

1. Sono da considerare vietati ai dipendenti di ISIN tutti gli incarichi extraistituzionali che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. A titolo esemplificativo e non esaustivo non possono essere autorizzati:

- a) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
- b) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
- c) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- d) gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni di controllo o di vigilanza o sanzionatorie;
- e) in generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

2. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo.

Articolo 5

Attività che interferiscono con l'attività ordinaria del dipendente

1. Sono preclusi a tutti i dipendenti ISIN gli incarichi extraistituzionali che possono interferire con l'attività ordinaria del dipendente. A titolo esemplificativo sono in essi ricompresi:

- a) gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego;

b) gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione;

Articolo 6

Incarichi soggetti a comunicazione

1. Sono soggetti all'obbligo della sola comunicazione preventiva i seguenti incarichi retribuiti, o per i quali è corrisposto anche solo il rimborso delle spese, o resi a titolo gratuito:

a. le collaborazioni, gli incarichi e le consulenze presso altre amministrazioni pubbliche (compatibili solo se l'impegno richiesto non interferisca con l'attività ordinaria);

b. la partecipazione a convegni e seminari;

c. la collaborazione retribuita a giornali, riviste, enciclopedie e simili purché non sussista conflitto di interessi, anche solo potenziale, come definito all'art. 4 del Regolamento;

d. la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, artistiche, di opinione, di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale ecc. senza scopo di lucro;

e. l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

f. la partecipazione quale relatore o esperto a convegni e seminari su argomenti che ricadono nel perimetro degli interessi dell'Ente, senza preventiva designazione da parte dell'Ente;

g. incarichi conferiti da soggetti terzi nel periodo in cui il dipendente è posto in posizione di comando o fuori ruolo;

h. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa retribuita;

i. incarichi di docenza e di ricerca scientifica, anche a titolo occasionale, conferiti da Istituti di istruzione e/o da Università e/o da Enti di ricerca, con riferimento ai quali non sussista conflitto, anche solo potenziale, di interessi, come definito all'art. 4 del presente Regolamento;

l. l'attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

m. gli incarichi assunti dal dipendente durante il periodo di aspettativa dai ruoli dell'ISIN. I medesimi incarichi sono comunque soggetti alle procedure del presente Regolamento al momento del rientro in servizio del dipendente.

n. l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio dell'Autorità Giudiziaria.

2. Nella comunicazione l'interessato dovrà rendere dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla sussistenza dei requisiti che ne consentono lo svolgimento, nonché dichiarazione in ordine all'insussistenza di situazioni di incompatibilità. La comunicazione così formulata, pena la sua nullità, dovrà riportare altresì il nulla osta del dirigente dell'Ufficio/Area di appartenenza.

3. Fatta salva ogni ulteriore responsabilità per lo svolgimento dell'incarico, l'omessa comunicazione preventiva è causa di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.

Articolo 7

Incarichi soggetti ad autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, gli incarichi extraistituzionali non espressamente vietati dal presente Regolamento possono essere svolti previa autorizzazione, e sempre che non sussistano motivi di incompatibilità di cui all'art. 3 e segg..

2. Il dipendente è tenuto a comunicare ogni fatto o situazione insorti dopo la concessione dell'autorizzazione che possano costituire causa di incompatibilità o conflitto di interessi.

3. È sempre facoltà dell'ISIN disporre, quando ne ricorrano i presupposti, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione concessa.

Articolo 8

Procedure interne relative alla comunicazione e all'autorizzazione degli incarichi

1. Ferme restando le indicazioni adottate sul piano procedurale dall'art. 53, comma 10, del D.lgs. 165/2001, la comunicazione o l'autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico al Servizio del Segretario Generale tramite la casella dedicata: trattamentogiuridico@isinucleare.it, utilizzando la modulistica reperibile sulla INTRANET.

2. Le richieste devono recare il nulla osta del Dirigente o Responsabile della struttura organizzativa in cui è inserito il dipendente, ai fini della valutazione sulla sussistenza di eventuali conflitti di interesse o di incompatibilità incidenti sull'attività di ufficio e devono essere corredate di eventuale documentazione illustrativa dell'incarico da svolgere.

3. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

- a) soggetto presso il quale sarà svolto l'incarico (a seconda dei casi: nominativo, ragione sociale, sede legale, partita Iva, codice fiscale);
- b) tipologia dell'attività o dell'incarico (pubblico o privato);
- c) oggetto e modalità di espletamento dell'attività/incarico (periodo, luogo e impegno orario);
- d) ammontare del compenso previsto o presunto;
- e) ogni altra informazione utile a definire la tipologia dell'attività/incarico da autorizzare;

4. Al fine di verificare la natura, i contenuti dell'incarico ed eventuali incompatibilità di fatto o di diritto, possono essere richiesti ulteriori chiarimenti, precisazioni o elementi di valutazione all'interessato o al soggetto conferente. Conclusa la fase istruttoria a cura del Servizio del Segretario Generale, l'istanza del dipendente corredata dei relativi allegati viene inoltrata al Direttore ISIN per le valutazioni di competenza.

5. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si conclude entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta. Il termine è sospeso, fino a un massimo di 30 giorni, nelle ipotesi in cui sia necessario acquisire ulteriori chiarimenti, precisazioni o elementi di valutazione. In caso di sospensione dei termini, l'Amministrazione ne dà notizia all'interessato. In relazione agli incarichi da autorizzare, il richiedente deve attendere la restituzione del modulo di richiesta, debitamente controfirmato dal Segretario Generale e dal Direttore e inoltrare l'autorizzazione al soggetto che ha conferito l'incarico (Ente, Organizzazione, Ateneo universitario, Ente di formazione etc..).

6. Al personale dell'Ispettorato che presta servizio in posizione di comando presso una pubblica amministrazione l'autorizzazione è rilasciata, d'intesa tra le amministrazioni, nel termine di 45 giorni dalla richiesta secondo la procedura di cui all'art. 53, comma 10 del d.lgs. n. 165/2001.

7. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, nel caso di incarichi sottoposti a regime di comunicazione, il richiedente può svolgere l'incarico. In tutti gli altri casi, l'autorizzazione si intende negata.

8. Di norma, il diniego dell'autorizzazione è formalizzato con provvedimento espresso e motivato dell'Ispettorato a firma del Direttore, da notificarsi all'interessato. Entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, il dipendente ha la facoltà di chiederne la revisione, allegando le proprie motivazioni ed eventuale documentazione a supporto.

9. Per gli incarichi del Direttore, la procedura è istruita dal Segretario Generale.

Articolo 9

Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente, nel caso in cui questi svolga un'attività esterna senza la preventiva comunicazione o autorizzazione dell'ISIN, ovvero ometta di comunicare variazioni sostanziali riguardo alla stessa, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 53, comma 7 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001.
2. In caso di applicazione di sanzioni, ogni compenso dovuto per le prestazioni extra-istituzionali rese verrà versato, a cura dell'erogante o dello stesso dipendente percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'ISIN.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. L'elenco degli incarichi autorizzati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'ISIN e trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica per la P.A..
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni disciplinanti la materia delle incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, alla Legge n. 190/2012, al D. Lgs. n. 39/2013, ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Comparto, e ad ogni altra disposizione legislativa e contrattuale vigente in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISIN.

 <p data-bbox="209 210 464 282">Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione</p>	<p data-bbox="557 165 1082 244">COMUNICAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI</p>	<p data-bbox="1222 190 1366 219">Modello A</p>
<p data-bbox="145 331 228 360">Rev.0</p>	<p data-bbox="746 331 979 360">Data: 01/03/2024</p>	

Il/La sottoscritto/a Livello Profilo
in servizio presso

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, sotto la propria responsabilità

COMUNICA

(la comunicazione va inoltrata almeno 30 gg. prima dello svolgimento dell'incarico)

ai sensi dell'art. 53 del d.lgs 165/2001 e s.m.i l'espletamento del seguente incarico:

.....
(specificare oggetto, natura, contenuto dell'incarico e allegare la documentazione inerente)

conferito da:

.....
(allegare copia della richiesta di incarico)

A TALE PROPOSITO DICHIARA CHE

1) trattasi di:

- partecipazione in qualità di relatore/relatrice a convegni e seminari
- attività di formazione direttamente commissionata da una PA destinata ai propri dipendenti
- attività di docenza
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
- altro:

2) le attività relative al suddetto incarico si svolgeranno nel periodo dal al
per complessivi/e giorni/ore;

 <p data-bbox="209 210 464 282">Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione</p>	<p data-bbox="557 165 1082 246">COMUNICAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI</p>	<p data-bbox="1222 190 1366 221">Modello A</p>
<p data-bbox="145 331 228 362">Rev.0</p>	<p data-bbox="746 331 979 362">Data: 01/03/2024</p>	

3) la predetta attività è compatibile con il pieno assolvimento dei compiti d'ufficio e sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio, utilizzando pertanto, ove necessario, ferie o altri istituti contrattuali;

4) l'incarico

- prevede un compenso lordo di €
- oppure
- è svolto a titolo gratuito;

5) eventuali altre informazioni:

DATA e FIRMA del RICHIEDENTE

NULLA OSTA del Dirigente/Responsabile del Servizio/Area

DATA e FIRMA

 <p>Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione</p>	AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	Modello B
Rev.0	Data: 01/03/2024	

Il/La sottoscritto/a Livello Profilo
in servizio presso

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

(la richiesta va inoltrata almeno 30 gg. prima dello svolgimento dell'incarico)

ai sensi dell'art. 53 del d.lgs 165/2001 e s.m.i all'espletamento del seguente incarico:

.....
(specificare oggetto, natura, contenuto dell'incarico e allegare la documentazione inerente)

conferito da:

.....
(allegare copia di documentazione attestante il conferimento)

A tale proposito, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE

- 1) le attività relative al suddetto incarico si svolgeranno nel periodo dal al
per complessivi/e giorni/ore;
- 2) la predetta attività è compatibile con il pieno assolvimento dei compiti d'ufficio e sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio, utilizzando pertanto, ove necessario, ferie o altri istituti contrattuali;
- 3) l'incarico
 - prevede un compenso lordo di €
 - oppure
 - è svolto a titolo gratuito;
- 4) lo svolgimento dell'incarico richiede l'esecuzione delle seguenti attività collaterali, connesse e necessarie all'adempimento:

.....
.....

DATA e FIRMA del RICHIEDENTE

 <p>Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione</p>	AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	Modello B
Rev.0	Data: 01/03/2024	

NULLA OSTA del Responsabile della Struttura di appartenenza

Tenuto conto del livello e del profilo professionale del dipendente nonché della sua posizione funzionale nell'ambito della struttura, le attività oggetto dell'incarico sono compatibili con quelle attribuite o svolte nel passato, e non determinano alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

DATA e FIRMA

NULLA OSTA del Segretario Generale

DATA e FIRMA

AUTORIZZAZIONE del Direttore dell'ISIN

DATA e FIRMA



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

Allegato C

Circolare n. ___ del .../10/2023

Oggetto: Attività di prevenzione della corruzione. Applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, nell'ambito dell'art. 53 del Dlgs. 165/2011 introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012

Circolare in materia di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage / "porte girevoli")

L'art. 1, comma 42, lett. l), della legge 6 novembre 2012 n. 190, ha contemplato l'ipotesi della c.d. "incompatibilità successiva" (divieto di pantouflage), introducendo all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, il comma 16 ter, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

La succitata disposizione stabilisce che *«i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»*.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, durante il periodo di servizio, potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione.

Tale norma deve essere letta in combinato disposto con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni il quale, all'art.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

21, prescrive che *“Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”*.

Alla luce delle disposizioni vigenti, questo Ispettorato ha introdotto la fattispecie del divieto di pantouflage nel PIAO 2023-2025 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione - ex art. 6 D.L. 80/2021, tra le misure generali obbligatorie di prevenzione della corruzione, prevedendo l'osservanza di determinati obblighi ai fini dell'applicazione della norma.

In considerazione di ciò, al fine di dare attuazione al disposto del citato PIAO 2023-2025, confermato nel PIAO 2024-2026, si adotta la presente circolare in materia di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si dà preliminarmente atto che l'Autorità Nazionale anticorruzione è intervenuta più volte in materia con l'intento di precisare alcuni punti controversi, che di seguito brevemente si riassumono (parere ANAC AG74 del 21 ottobre 2015 e nella delibera 1074 del 21 novembre 2018).

A. Ambito di applicazione:

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato *poteri autoritativi o negoziali* nei confronti di soggetti privati.

1. In particolare, per “dipendenti” interessati dal divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 si intendono:
 - i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
 - i soggetti legati alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo, secondo quanto disposto al riguardo dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 a tenore del quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 sono da considerarsi dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Dalla lettura del D.Lgs. n. 39/2013, si ricava, pertanto, che, tra gli altri, sono assimilati ai dipendenti, per i fini di cui all'art. 53, comma 16-ter, coloro che ricoprono incarichi amministrativi di vertice (Direttore) nonché coloro ai quali è conferito incarico di funzione dirigenziale interno o esterno;
2. per dipendenti con “poteri autoritativi o negoziali”, si intendono:
 - i dipendenti che concretamente ed effettivamente, per conto della Pubblica Amministrazione, emanano provvedimenti amministrativi e perfezionano negozi



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'Ente (a titolo meramente esemplificativo i dirigenti e coloro che svolgono incarichi dirigenziali, ad es. ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché coloro che esercitano funzioni apicali o ai quali sono state conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno della PA);

- i dipendenti che - pur non esercitando tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente; inoltre il divieto in questione si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento, fatta salva la verifica in concreto che le funzioni svolte dal dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato.

Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano pertanto sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere).

B. Definizione di soggetti privati:

- la nozione di soggetto privato deve essere la più ampia possibile: sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione. Occorre in ogni caso verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato.

C. Sanzioni:

- Le conseguenze della violazione del suddetto divieto attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma. Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico.
- Ulteriore misura sanzionatoria prevede l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

Sulla base di quanto rappresentato ed in continuità con il Piano sopra richiamato, si indicano, di seguito, gli adempimenti che questo Ispettorato, in relazione alle rispettive competenze, è tenuto a porre in essere o a verificare che siano posti in essere, senza ritardo, al fine di garantire l'osservanza della disposizione di cui al richiamato articolo 53, comma 16-ter, del



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

D.Lgs. 165/2001, con riferimento in particolare alle procedure di affidamento e ai contratti individuali di lavoro.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Nei bandi o negli atti prodromici inerenti a qualsiasi procedura di affidamento, si deve inserire la previsione relativa alla insussistenza, in capo al soggetto, delle condizioni di cui al citato articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Al riguardo, si precisa che la suddetta previsione è da ripetere anche nel modello di autocertificazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativo al possesso dei requisiti che gli operatori devono produrre. Nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva da rendersi da parte dell'operatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per la procedura di affidamento deve essere inserita la seguente dichiarazione:

“di non trovarsi nelle condizioni cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 che dispone: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

2. Ugualmente al momento della sottoscrizione del contratto (o di atto analogo) il soggetto affidatario deve rendere la dichiarazione di cui sopra.

Per tale ragione la stessa deve essere inserita mediante la previsione di un apposito articolo nello schema di contratto ovvero in caso di sottoscrizione di atto analogo può anche essere acquisita apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3. Occorre che i responsabili della procedura di affidamento assicurino i dovuti controlli sul rispetto, da parte dei soggetti, del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (la responsabilità della verifica è della stazione appaltante).
4. Per i soggetti nei confronti dei quali emerga a seguito di controlli il verificarsi della condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, deve essere disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento.

CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

1. Nei contratti individuali di lavoro riferiti a dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato ovvero relativi a incarichi di vertice e/o dirigenziali/ direttoriali, va inserita la seguente clausola:

"ART...-Svolgimento di Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Il/La sottoscritto/a..... si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto al rispetto del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter del d.Lgs. n. 165/2001";
2. In occasione della cessazione del rapporto/incarico;
 - a. vanno inseriti nel provvedimento che dispone la cessazione i seguenti punti:

“-ai sensi dell’art.53, comma 16 ter del D.lgs.165/2001 è fatto divieto al dipendente interessato, che abbia esercitato potestà o potere negoziale per conto di ISIN, di prestare attività lavorativa o professionale presso i destinatari dei provvedimenti adottati o dei contratti conclusi con il suo apporto decisionale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

-l’ISIN agirà in giudizio, per il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art.53 comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001;”
 - b. va acquisita, da parte del soggetto cessando, la dichiarazione di consapevolezza del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001.
3. Nel caso sia emersa la violazione del divieto contenuto nell'articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 sarà necessario fornire, per tutte le azioni del caso, ivi compresa quella risarcitoria, immediata informativa al RPCT e al Segretario Generale dell'ISIN.

Roma, lì _____

Il Direttore
Avv. Maurizio Pernice